



DELIBERAZIONE N° VIII/ 008355 Seduta del 05 NOV. 2008

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali

GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente	ROMANO LA RUSSA
DAVIDE BONI	STEFANO MAULLU
GIULIO BOSCAGLI	FRANCO NICOLI CRISTIANI
LUCIANO BRESCIANI	MASSIMO PONZONI
MASSIMO BUSCEMI	PIER GIANNI PROSPERINI
RAFFAELE CATTANEO	MARIO SCOTTI
ROMANO COLOZZI	DOMENICO ZAMBETTI
LUCA DANIEL FERRAZZI	MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Marco Piloni**

Su proposta dell'Assessore

Massimo Buscemi

Oggetto
DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO, IL CONTROLLO, LA MANUTENZIONE E L'ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL TERRITORIO REGIONALE

Il Dirigente dell'U.O. **Mauro Fasano**

Il Direttore Generale **Raffaele Tiscar**

L'atto si compone di 33 pagine
di cui 30 pagine di allegati,
parte integrante. *mu*



PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 5117 del 18.7.2007, pubblicata sul BURL del 7 agosto, primo supplemento straordinario, sono state approvate le disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici, in attuazione dell'art. 9 della l.r. 24/2006 e nel rispetto delle normative specifiche del settore;
- che con le successive deliberazioni della Giunta regionale n. 6033 del 5.12.2007 e n. 6303 del 21.12.2007 sono state apportate alcune modifiche alle suddette disposizioni;

CONSIDERATO:

- che il decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 sono state emanate disposizioni per il riordino delle norme relative alle attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- che il d.lgs. 115 del 30.5.2008 ha apportato ulteriori disposizioni in materia di gestione degli impianti termici;
- che la Direzione Regionale competente e le Associazioni di Categoria dei manutentori ed installatori degli impianti termici nonché dei Consumatori hanno convenuto l'opportunità di disciplinare competenze professionali e modalità contrattuali che garantiscano prestazioni di elevata qualità;
- che l'applicazione delle disposizioni approvate con la dgr 5117/2007 e successive modifiche ha evidenziato l'opportunità di precisare meglio alcuni aspetti che attengono alle attività di gestione degli impianti e alle modalità di controllo esercitate dagli enti competenti;

DATO ATTO che molte delle disposizioni sopra citate non sono di stretta competenza della Giunta regionale in quanto riguardano aspetti di natura prettamente tecnico-operativa, come la metodologia per il funzionamento del Catasto informatizzato degli impianti termici, le modalità di trasmissione della documentazione, gli schemi da utilizzare, ecc., motivo per cui si rende opportuno demandare la loro approvazione ad un provvedimento del Dirigente competente;

RITENUTA, pertanto, la necessità di modificare ed integrare le disposizioni sopra citate di competenza della Giunta regionale e di approvare, allo scopo, il documento allegato, che integra in un unico testo le norme uguali alle disposizioni originarie e quelle modificate, dando atto che le disposizioni di natura più prettamente tecnica saranno approvate con provvedimento del Dirigente competente;

RITENUTO altresì di demandare al Dirigente competente anche l'eventuale modifica delle disposizioni contenute nel testo allegato A), purché attengono alla tempistica o ad altre disposizioni di natura meramente tecnica-procedurale;





A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge


DELIBERA

1. di modificare ed integrare, per le motivazioni di cui in premessa, le “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici nel territorio regionale”, approvate con dgr 5117 del 18.7.2007 e successive modifiche, limitatamente agli aspetti di natura più generale, che attengono alle competenze della Giunta regionale;
2. di approvare, in parziale sostituzione delle disposizioni allegate alla dgr 5117/2007 e alla dgr 6033 del 5.12.2007, come rettificata con dgr. 6303 del 21.12.2007, il documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni allegate alla deliberazione sopra citata, fino alla loro modifica o sostituzione con provvedimento del Dirigente competente;
3. di dare atto che la presente approvazione non incide sulla data di decorrenza dei requisiti e delle prescrizioni già disposte con la dgr 5117/2007 e successive modifiche;
4. di disporre che le modifiche e le integrazioni che dovessero riguardare aspetti meramente tecnici o procedurali delle disposizioni allegate potranno essere approvate con provvedimento del Dirigente competente;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO







Regione Lombardia

Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale



INDICE

1	Premessa	3
2	Normativa di riferimento	3
3	Finalità	4
4	Definizioni	4
5	Autorità competenti	9
6	Ambito di applicazione	9
7	Attività di ispezione degli impianti termici	9
7.1	Numerosità e frequenza delle ispezioni	12
7.2	Rapporto di prova	12
7.3	Controllo delle temperature	12
8	Ispettori	12
8.1	Requisiti minimi obbligatori	13
8.2	Incompatibilità	14
9	Controllo e manutenzione degli impianti termici	14
10	Dichiarazione di avvenuta manutenzione	15
10.1	Modalità e termini di presentazione	15
10.2	Presentazione informatizzata	16
10.3	Costo e modalità di pagamento	17
10.4	Validazione degli Allegati "G" e "F" come "dichiarazione di avvenuta manutenzione"	17
11	Documentazione in dotazione agli impianti termici e comunicazioni all'Ente Locale	18
11.1	Libretto di impianto	19
11.2	Libretto di centrale	19
11.3	Schede identificative dell'impianto termico	20
12	Requisiti ed adempimenti del manutentore	20
13	Requisiti ed adempimenti dell'installatore	21
14	Responsabile dell'esercizio e della manutenzione	21
14.1	Requisiti minimi del terzo responsabile	22
14.2	Terzo Responsabile – obblighi ed incompatibilità	22
14.3	Modelli di comunicazione all'Ente competente di nomina o revoca del terzo responsabile	23
15	Energy Building Manager	23
15.1	Formazione minima richiesta per la figura dell'Energy Building Manager	23
15.2	Soggetti abilitati alla formazione	24
15.3	Riconoscimento in appositi elenchi regionali	24
15.4	Requisiti minimi delle modalità contrattuali/operative:	25
16	Amministratore di condominio – obblighi	25
16.1	Modelli di comunicazione all'Ente competente di nomina o revoca di Amministratore di Condominio	25
17	Catasto Unico Regionale degli impianti termici (CURIT)	26
18	Gestione del CURIT	26
19	Contributo regionale	26
20	Obblighi dei distributori di combustibile	27
21	Trattamento e riservatezza dati	28
22	Attività sanzionatoria	28
23	Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici	30
24	Disposizioni finali	30



1 Premessa

A livello europeo, la normativa di riferimento per l'efficienza energetica in edilizia è rappresentata dalla Direttiva n. 2002/91/CE emanata nel dicembre 2002 con l'obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità.

La direttiva è stata recepita a livello nazionale con il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, in vigore dall' 8 ottobre 2005, che disciplina tra l'altro, anche le modalità di effettuazione degli accertamenti, ispezioni, manutenzioni ed esercizio degli impianti di climatizzazione.

In virtù dell'art. 17 del D.lgs 192/05 e s.m.i. "Clausola di cedevolezza", le "Disposizioni" statali contenute nel decreto si applicano fintanto che le Regioni e Province Autonome non recepiscono autonomamente la direttiva stessa.

In attuazione delle competenze assegnate alle Regioni dall'art.17 del D.lgs 192/05, il presente documento, tenendo conto della normativa statale e regionale vigente, regola le attività di accertamento, ispezione manutenzione ed esercizio degli impianti termici per l'intero territorio regionale.

Poiché sia la normativa nazionale che quella regionale è in via di definizione, saranno emanati successivi provvedimenti ad integrazione o modifica del presente.

2 Normativa di riferimento

La normativa nazionale e regionale in vigore a cui si fa riferimento nel presente documento è la seguente:

- Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 "Norme per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile".
- Legge 9 gennaio 1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
- D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali
- D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici".
- Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 "rendimento energetico in edilizia".
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia".
- Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".



- Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza energetica degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CE”.
- L. R. 26 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”.
- L. R. 21 dicembre 2004, n. 39 “Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti”.
- L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”.
- D.G.R. 17 maggio 2004, n. 17533 “Limitazione all’utilizzo di specifici combustibili per il riscaldamento civile nei «comuni critici», nelle «zone critiche» e negli «agglomerati», come individuati ai fini della zonizzazione del territorio regionale, nell’ambito del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (P.R.Q.A.) - 534 Tutela dell’inquinamento”, integrata dalla D.G.R. 27 giugno 2006, n. 2839 Determinazioni per la limitazione all’utilizzo di specifici combustibili per il riscaldamento civile nelle zone di «Risanamento» e nelle zone di «Mantenimento» della Regione Lombardia, come individuate dalla D.G.R. n. 6501/2001 - 534 Tutela dell’inquinamento”.
- D.G.R. n. 5290 del 2 agosto 2007 “Suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l’attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico (L.R. 24/2006, articoli 2, c. 2 e 30, c. 2) - Revoca degli Allegati A), B) e D) alla D.G.R.. 6501/01 e della D.G.R. 11485/02
- D.G.R. n. 7635 del 11 luglio 2008 “Misure prioritarie alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli. Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall’art. 22, commi 1,2,5 ed ai sensi dell’art. 13, L.R. 11 dicembre 2006, n. 24. Ulteriori misure per il contenimento dell’inquinamento di biomasse legnose ai sensi dell’art. 11, L.R. 24/06”

3 Finalità

Le presenti “*Disposizioni*” definiscono indirizzi, criteri e procedure per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici, al fine di uniformare le attività stesse su tutto il territorio regionale.

Il presente documento disciplina in particolare:

- le attività di ispezione, da intendersi come interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle Autorità pubbliche competenti per perseguire gli obiettivi di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs 192/2005 e s.m.i.;
- i requisiti degli ispettori;
- le procedure di invio del rapporto di controllo tecnico (allegati “G” e/o “F” della dgr 5117/2007 e successive modifiche) attestante la conformità alla normativa dello stato di manutenzione ed esercizio dell’impianto termico;
- la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
- la definizione di “controllo e manutenzione degli impianti termici”;
- la documentazione identificativa dell’impianto termico e la comunicazione all’Ente locale competente;
- l’attività sanzionatoria;
- la modalità di compilazione della relazione biennale sulle risultanze delle ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici da parte dell’Ente locale competente.

4 Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente dispositivo si adottano le seguenti definizioni:



- a. “accertamento” l'insieme delle attività, svolte dagli incaricati dall'Ente locale preposto competente, di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti;
- b. “categoria di edificio” la classificazione in base alla destinazione d'uso come all'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.;
- c. “climatizzazione invernale”, l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
- d. “coefficiente di prestazione” (COP): è il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita di una pompa di calore elettrica;
- e. “coefficiente di prestazione termico” (COPt) il rapporto tra il coefficiente di prestazione (COP) e il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria, fEP;
- f. “conduzione” il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort;
- g. “contratto di rendimento energetico” un accordo tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglior manto dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;
- h. “contratto servizio energia” un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell'allegato II, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
- i. “contratto servizio energia plus” un Contratto Servizio Energia che rispetta i requisiti di cui al paragrafo 5 dell'allegato II del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE, e che si configura come fattispecie di un contratto di rendimento energetico;
- j. “contributo regionale” il contributo per la gestione regionale del Catasto degli Impianti Termici e dei servizi accessori che l'utente deve corrispondere al manutentore all'atto del rilascio della dichiarazione di avvenuta manutenzione; per il rispetto dell'equa ripartizione tra tutti gli utenti, tale contributo, che è esente da oneri fiscali e previdenziali, è calcolato sulla base della fascia di potenza dell'impianto ed è previsto a prescindere dalla previsione di un contributo anche a favore dell'Ente locale competente per la gestione delle proprie attività;
- k. “controlli sugli edifici o sugli impianti” le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;
- l. “diagnosi energetica” la procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;




- m. “dichiarazione di avvenuta manutenzione” il rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore conforme agli allegati “G” e “F”, di cui alla dgr 5117/2007 e successive modifiche, da trasmettere all’Ente locale competente corredata dai contributi economici previsti per la copertura dei costi di accertamento ed ispezione da parte dell’ Ente Locale competente e di gestione del Catasto regionale degli impianti termici; Tale dichiarazione è valida per due stagioni termiche a partire dal 1 agosto successivo alla sua presentazione;
- n. “edificio” un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne di un unico fabbricato, ovvero da un fabbricato facente parte di un complesso di più fabbricati che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero fabbricato ovvero a parti di fabbricato progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti, purché queste siano servite da uno o da più impianti termici ad uso esclusivo;
- o. “edificio di nuova costruzione” un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente dispositivo;
- p. “efficienza globale media stagionale (ϵ)” dell’impianto termico (o fattore di utilizzo dell’energia primaria) il rapporto tra il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione e/o la produzione di acqua calda per usi sanitari e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari; ai fini della conversione dell’energia elettrica in energia primaria si considera il fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria;
- q. “Energy Building Manager” l’attestazione di competenza alla quale possono volontariamente aspirare coloro che possiedono i requisiti per la figura di terzo responsabile degli impianti termici e la formazione necessaria per perseguire il miglioramento dell’efficienza energetica e la riduzione dei consumi di energia degli edifici;
- r. “Ente locale competente” o “Ente preposto all’ispezione” l’autorità pubblica a cui è attribuita la competenza ad effettuare le operazioni di accertamento e ispezione;
- s. “fattore di utilizzazione del gas” (GUE) il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica al focolare di una pompa di calore a gas;
- t. “generatore di calore” o “caldaia” il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
- u. “gradi giorno di una località” il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche di una località; l’unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;
- v. “impianto termico” il complesso degli impianti tecnologici dell’edificio destinati alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, accumulo, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli apparecchi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, gli impianti costituiti esclusivamente da sistemi a pompa di calore a servizio di singole unità immobiliare la cui potenza sia superiore o uguale a 3 kWe, e i generatori di calore, con potenza superiore a quella indicata, asserviti ad un unico sistema di distribuzione e/o utilizzazione del calore; quest’ultimi generatori sono considerati come un unico impianto termico. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
- w. “impianto termico individuale” un impianto termico destinato alla climatizzazione di una singola unità immobiliare la cui potenza sia inferiore a 35 kW; sono assimilati agli impianti termici individuali anche



impianti asserviti a più unità immobiliari, purché siano costituiti da un singolo generatore la cui potenza sia inferiore a 35 kW;

- x. “impianto termico di nuova installazione” un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;
- y. “ispettore” il soggetto incaricato dall’Ente locale preposto competente per l’effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza. L’ispettore può essere parte di un organismo esterno con cui l’Ente locale preposto competente stipula un’apposita convenzione;
- z. “ispezione sugli impianti termici” il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati (ispettori) incaricati dall’Ente locale preposto competente, mirato a verificare l’osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale degli edifici. Le attività di ispezione comprendono integralmente quelle di “verifica” previste dal D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- aa. “manutenzione ordinaria dell’impianto termico” le operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che compongono l’impianto stesso e che possono essere effettuate con strumenti ed attrezzature di corredo e d’uso corrente. Gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportate nel rapporto tecnico di controllo indicato negli allegati “G” o “F” della dgr 5117/2007 e successive modifiche. Il rapporto tecnico è idoneo a comprovare il rispetto delle presenti disposizioni se corredato dall’attestazione del pagamento del contributo previsto a favore della Regione e dell’Ente locale competente.
- bb. “manutenzione straordinaria dell’impianto termico” gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico;
- cc. “miglioramento efficienza energetica” un incremento dell’efficienza degli usi finali dell’energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali ed economici;
- dd. “occupante” chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici;
- ee. “organismo esterno competente” l’organismo eventualmente incaricato dall’Ente locale competente ad effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni su edifici ed impianti;
- ff. “periodo di riscaldamento” il periodo annuale di esercizio dell’impianto termico previsto in base alle zone climatiche dal D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- gg. “pompa di calore” un dispositivo o un impianto che sottrae calore da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata;
- hh. “potenza termica al focolare” di un generatore di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW;
- ii. “potenza termica convenzionale” di un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l’unità di misura utilizzata è il kW;
- jj. “potenza termica utile” di un generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore; l’unità di misura utilizzata è il kW;



- kk. "produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari" la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari a servizio di più utenze e/o a uso pubblico;
- ll. "proprietario dell'impianto termico", chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori;
- mm. "rendimento di combustione" o "rendimento termico convenzionale" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
- nn. "rendimento termico utile" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
- oo. "responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" il proprietario, in tutto o in parte, dello stesso; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa, subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste;
- pp. "ristrutturazione di un impianto termico" un insieme di opere che comportano la modifica o rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
- qq. "sostituzione di un generatore di calore" la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze. La potenza termica del nuovo generatore deve essere pari alla potenza del generatore sostituito o comunque l'aumento della potenza termica non deve essere superiore del 10%;
- rr. "stagione termica" il periodo di riferimento per la validità della dichiarazione di avvenuta manutenzione; per convenzione si stabilisce che l'inizio della stagione termica è il 1 agosto di ogni anno e la chiusura è fissata al 31 luglio dell'anno successivo; si precisa che detta definizione non va a modificare il periodo di riscaldamento annuale;
- ss. "tecnico abilitato" un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali;
- tt. "temperatura dell'aria in un ambiente", la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica vigente all'atto dell'effettuazione delle misura;
- uu. "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale;
- vv. "valori nominali delle potenze e dei rendimenti" i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;



5 Autorità competenti

Alla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs 192/2005 e s.m.i. spettano compiti di attuazione del medesimo decreto.

Regione Lombardia con la L. R. n. 26/2003 per garantire la continuità delle attività di ispezione degli impianti termici avviate a seguito del D.P.R. 412/93 e s.m.i, ha individuato nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e Province per il restante territorio quali autorità competenti alle attività di ispezione degli impianti termici.

Per le attività di accertamento e ispezione necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, le autorità competenti possono avvalersi anche di altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza.

6 Ambito di applicazione

Il dispositivo si applica a tutti gli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici presenti nel territorio regionale.

A specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, si precisa che non sono considerati impianti termici gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del 24-3-1998, Prot N. 206312), e quindi sia destinato al ciclo produttivo almeno il 51% del calore prodotto; rientrano invece nell'ambito di applicazione del DPR 412/93 e s.m.i. i moduli radianti, gli aerotermi e i termoconvettori (Ministero delle Attività Produttive, lettere del 15-7-1997 Prot. N. 958006, del 20-2-1998 Prot. N. 203498, del 24-3-1998 Prot. N. 206312, del 13-3-1999 Prot. N. 205449, del 23-3-1999 Prot. N. 206653).

Sono pertanto esclusi:

- Impianti per la climatizzazione estiva;
- Impianti costituiti da scaldacqua unifamiliari, anche di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 15 kW;
- Impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la somma con altri apparecchi simili ed eventuali scaldacqua presenti supera i 15 kW;
- Stufe, caminetti, radiatori individuali, di qualsiasi potenza nominale al focolare.

Le attività ispettive sulle suddette tipologie di impianti saranno regolate con provvedimenti successivi.

Sono altresì considerati impianti termici impianti collegati alle reti di teleriscaldamento e le pompe di calore. Per le attività ispettive delle pompe di calore si rimanda a successiva regolamentazione.

Gli impianti disattivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, come ad esempio scollegati dalla rete energetica o da serbatoi di combustibili ovvero chiusura del contratto di fornitura del combustibile, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni.

7 Attività di ispezione degli impianti termici

L'ispettore deve accertare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione degli edifici attraverso l'esame dell'impianto, l'esecuzione delle prove e la compilazione dei documenti di ispezione.

I risultati dell'*ispezione* devono essere registrati negli spazi dei libretti di impianto o di centrale, conformi al Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 n. 60, ed in particolare nel punto 10 del libretto di centrale e nella seconda parte del punto 8 del libretto di impianto.

Al fine di non perdere informazioni sugli esiti anche intermedi delle operazioni compiute dall'ispettore riguardanti la combustione, e nello stesso tempo tenere in conto anche alcuni elementi sulla sicurezza di impianto, si adotta, quale standard per l'intero territorio regionale il "rapporto di prova" riportato negli allegati A e B, allegati alla dgr 5117/2007 e successive modifiche, corredato del manuale di compilazione



rispettivamente per gli impianti termici di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW e di potenza termica nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW.

Nell'ambito delle attività ispettive ai sensi del D. Lgs 192/05 e s.m.i. i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio dovranno effettuare i controlli anche sul corretto impiego dei combustibili negli impianti termici del settore civile, verificando cioè il rispetto delle disposizioni regionali che, ai sensi degli articoli 11, c. 1, lett. b), 24, c. 1 e 30, c. 5, della Legge Regionale 24/06, limitano l'uso dei combustibili più inquinanti.

Tali limitazioni riguardano:

- l'olio combustibile, di cui è vietato l'utilizzo su tutto il territorio regionale dalla d.G.R. 17 maggio 2004, n. 17533, integrata dalla d.G.R. 27 giugno 2006, n. 2839;
- il carbone, di cui è vietato l'utilizzo nelle aree critiche della Regione Lombardia dalla d.G.R. 29 luglio 2003, n. 13858;
- la biomassa legnosa di cui è limitato l'utilizzo nelle aree critiche della Regione Lombardia dalla d.G.R. 3024 del 27 2006 e dai successivi Piani d'Azione per la gestione della qualità dell'aria;

Ulteriori limitazioni all'uso dei combustibili negli impianti termici del settore civile possono essere disposte dalla Giunta Regionale, oltre che ai sensi dell'art. 24, comma 1, anche in attuazione dell'art. 2, comma 2, lett. c), della Legge Regionale 24/06, nell'ambito dei Piani d'Azione per la gestione della qualità dell'aria, con efficacia nelle zone del territorio lombardo individuate dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), della stessa Legge Regionale 24/06, per le medesime finalità di tutela dall'inquinamento atmosferico. Gli impianti di nuova installazione, quelli ristrutturati e quelli a cui sono stati sostituiti i generatori di calore, non sono soggetti a ispezione nelle due stagioni termiche successive alla data di installazione, purché sia stata trasmessa, da parte della ditta installatrice, la "scheda identificativa dell'impianto", prevista dalla dgr 5117/2007 e successive modifiche, corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all'attivazione dell'impianto, nei tempi e nelle modalità previste al cap. 11.3 delle presenti disposizioni. Per gli impianti di potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW dovrà essere rispettato anche quanto previsto all'art. 284 del D.Lgs. 152/06.

Le schede identificative dell'impianto devono essere conformi a quelle allegate ai libretti di impianto e di centrale di cui al Decreto Ministeriale 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2003, con alcune integrazioni ritenute utili ai fini della certificazione energetica dell'edificio e di censimento nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici, il tutto come da schemi allegati nella dgr 5117/2007 e successive modifiche (scheda E1 per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW e scheda E2 per quelli di potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW, mentre per gli impianti costituiti da sottostazioni di teleriscaldamento e da pompe di calore si adottano rispettivamente le schede E3 ed E4).

Per gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, le ispezioni riguarderanno esclusivamente la parte documentale.

Qualora in sede di ispezione l'impianto non raggiunga i limiti minimi di rendimento previsti per legge, il responsabile dovrà inviare all'Ente locale competente una copia del rapporto di controllo tecnico, redatto in data successiva all'ispezione e nei tempi previsti dall'Ente locale stesso da un soggetto abilitato che attesti il rientro nei limiti previsti. Ove ciò non accada, il responsabile sarà tenuto a sostituire il generatore di calore entro 180 giorni dall'ispezione.

Per gli impianti di potenza nominale complessiva inferiore a 116 kW con generatori di calore di età superiore a 15 anni il rendimento di produzione istantaneo dei generatori deve rispettare i limiti previsti dalla normativa sulla base della tipologia e della data di installazione senza beneficiare della tolleranza prevista negli altri casi dei 2 punti percentuale. I limiti individuati in base alla data di installazione del generatore, sono:

- Limite minimo ammissibile per generatori ad acqua calda espresso in percentuale (η DPR) calcolato con le seguenti relazioni:

- caldaie installate antecedentemente al 29/10/93:

$$\text{per tutte } \eta \text{ min DPR} \geq 82 + 2\text{LogPn}$$



- caldaie installate dal 29/10/93 fino al 31/12/97:
per tutte $\eta \text{ min DPR} \geq 84 + 2\text{LogPn}$
- caldaie installate dal 1/1/98 fino al 07/10/05:
Caldaie standard: $\eta \text{ min DPR} \geq 84 + 2\text{LogPn}$
Caldaie a bassa temperatura: $\eta \text{ min DPR} \geq 87,5 + 1,5\text{LogPn}$
Caldaie a gas a condensazione: $\eta \text{ min DPR} \geq 91 + \text{LogPn}$
- caldaie installate dal 08/10/05:
per tutte $\eta \text{ min DPR} \geq 89 + 2\text{LogPn}$

Dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore (dato di targa).

- Limite minimo ammissibile per generatori ad aria calda espresso in percentuale (ηDPR) è calcolato con le seguenti relazioni:
 - installati antecedentemente al 29/10/93:
per tutte $\eta \text{ min DPR} \geq 77 + 2\text{LogPn}$
 - installati a partire dal 29/10/93:
per tutte $\eta \text{ min DPR} \geq 80 + 2\text{LogPn}$
- Dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore (dato di targa).

Per gli impianti termici di potenza nominale complessiva superiore o uguale a 116 kW con generatori di calore di età superiore a quindici anni, l'attività di ispezione da parte degli Enti Locali competenti avverrà in due fasi:

1. la prima fase mediante l'ispezione come specificata nel capitolo "*definizioni*" delle presenti disposizioni;
2. la seconda fase mediante il rilascio da parte del responsabile dell'impianto, entro 60 giorni dall'avvenuta ispezione, di una relazione asseverata di un tecnico abilitato in cui si dimostri che l'efficienza globale medio stagionale dell'impianto termico è superiore al valore limite di $65 + 3 \log P_n$. Nel caso in cui il rendimento globale medio stagionale risulti inferiore al limite previsto il responsabile di impianto dovrà provvedere entro la successiva stagione termica a:
 - sostituire il generatore di calore se l'operazione è economicamente sostenibile, e darne comunicazione all'Ente locale competente, come previsto dalle presenti disposizioni;

oppure

 - dimostrare la antieconomicità della sostituzione del generatore di calore come previsto dall'art. 5 comma 15 e 16 del D.P.R. 412/92 e s.m.i., individuando e realizzando interventi diversi che consentano il rientro nei limiti del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico. Tale indicazione dovrà essere contenuta nella relazione tecnica di cui sopra.

Il calcolo dell'efficienza globale media stagionale dovrà seguire la metodologia di calcolo adottata dalla Regione Lombardia nei dispositivi di recepimento della normativa per la certificazione energetica in edilizia.

La mancata presentazione della relazione asseverata all'Ente Locale competente, entro i termini previsti, è equiparata al mancato raggiungimento del rendimento minimo previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni.



Gli Enti Locali competenti potranno, senza oneri a carico dell'utenza, prevedere ispezioni sugli impianti collegati a reti di teleriscaldamento, le quali verteranno solo sulla documentazione di corredo all'impianto per accertarne la regolarità nella gestione e manutenzione.

7.1 Numerosità e frequenza delle ispezioni

L'Ente locale competente provvede all'accertamento dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione pervenuti (allegati "G" e "F" della dgr 5117/2007 e successive modifiche) e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.

L'accertamento di cui sopra deve avvenire attraverso l'ausilio dell'applicativo del Catasto Unico Regionale Impianti Termici.

L'Ente locale deve effettuare ispezioni annuali almeno sul 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse.

I criteri di programmazione delle ispezioni presso gli utenti finali devono tenere conto degli obiettivi della direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e delle disposizioni regionali in materia di recepimento di detta direttiva europea.

Le attività ispettive devono essere svolte in modo da privilegiare:

- impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico e manutenzione;
- impianti per i quali dalla fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
- impianti vecchi con particolare attenzione a quelli alimentati da combustibile liquido e solido;
- impianti a gas.

7.2 Rapporto di prova

L'adozione dei rapporti di prova di cui ai modelli "A" e "B" allegati alle dgr 5117/2007 e successive modifiche permette di standardizzare le procedure di ispezione e permette l'acquisizione e l'annotazione di tutti gli elementi e le informazioni minime di base.

Al termine dell'ispezione dell'impianto termico, l'operatore incaricato dall'Ente locale competente o dall'organismo incaricato redige in triplice copia un rapporto di prova conforme ai A e B di cui sopra, rispettivamente per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW e per impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW. Una copia del rapporto di prova è trattenuta dall'operatore, una dal responsabile di impianto, che provvede ad allegarla al libretto di impianto o di centrale, mentre la terza copia deve essere inviata all'Ente che ha disposto l'ispezione.

La Regione Lombardia nell'ambito della realizzazione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici provvede affinché le procedure di cui sopra vengano espletate mediante l'ausilio di sistemi informatizzati che permettano il trasferimento delle informazioni in via telematica.


7.3 Controllo delle temperature

Su richiesta da parte dell'utente l'Ente Locale competente è tenuto a svolgere l'attività di rilevamento delle temperature in ambiente. Tali rilevamenti dovranno essere effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla norma UNI 8364. Le modalità operative e i relativi costi, a carico dell'utente che ne fa richiesta, saranno determinati dall'Ente Locale stesso.

E' facoltà dell'Ente Locale competente, e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utente, effettuare a campione delle ispezioni sul rispetto dei limiti delle temperature in ambiente.

8 Ispettori

Il D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. (art. 9, comma 2) prescrive che le autorità competenti realizzino, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli Enti Locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di



climatizzazione ivi compresi gli impianti termici.

Per effettuare tali controlli i suddetti Enti si avvalgono della figura dell' "ispettore di impianti termici".

Nel caso venga utilizzata la possibilità di ricorrere ad organismi esterni, l'Ente Locale deve stipulare con l'organismo un'apposita convenzione, nel pieno rispetto della normativa che disciplina i rapporti economici della Pubblica Amministrazione con soggetti esterni. Requisito essenziale degli organismi esterni è la qualificazione individuale dei tecnici che opereranno direttamente presso gli impianti dei cittadini.

8.1 *Requisiti minimi obbligatori*

L'attività ispettiva è affidata dall'Ente locale competente o dall'organismo convenzionato, a personale esperto. Sono considerati esperti e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori già operanti sul territorio regionale alla data della pubblicazione delle presenti "Disposizioni". Tale attività deve essere attestata dagli Enti locali competenti presso cui hanno prestato la loro opera.

A partire dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, i professionisti che intendono avviare l'attività di ispezione degli impianti termici presso gli Enti locali, se mai esercitata in precedenza, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta: si ritengono lauree in materia tecnica specifica quelle in Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica.
- b) sono considerate valide le lauree brevi (diplomi di laurea; laurea di I livello) nelle stesse materie, nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami come identificati dal codice MIUR riportati tra parentesi:
 - Sistemi per l'ingegneria e l'ambiente (ing-ind/09);
 - Fisica tecnica industriale (ing-ind/10);
 - Fisica tecnica ambientale (ing-ind/11);
 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici (fis/02);
 - Misure meccaniche e termiche (ing-ind/12);
 - Chimica industriale (chim/04);
 - Principi di ingegneria chimica (ing-ind/24);
- c) Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un Istituto Statale o legalmente riconosciuto, più un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze o di collaborazione tecnica in una impresa del settore.

Si ritengono validi i Diplomi di Perito Industriale (rilasciati da Istituto Tecnico Industriale) in:

- Costruzioni aeronautiche;
- Edilizia;
- Fisica industriale;
- Industria mineraria;
- Industria navalmeccanica;
- Industrie metalmeccaniche;
- Meccanica;
- Meccanica di precisione;
- Metallurgia;
- Termotecnica.

Il Diploma di maturità professionale (rilasciato da Istituto Professionale - corso quinquennale) in:

- Tecnico delle Industrie meccaniche;

Le figure professionali in possesso di almeno uno dei requisiti sopra elencati devono inoltre superare con profitto un corso di abilitazione riconosciuto dall'Ente Locale competente e un periodo di affiancamento obbligatorio, a fianco di ispettori più esperti, per un numero di ispezioni non inferiore a 50. E' fatta salva la possibilità da parte degli Enti competenti alle attività di ispezione di determinare requisiti minimi obbligatori.



più restrittivi.

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato dal possessore tramite apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8.2 *Incompatibilità*

Le incompatibilità tra le figure imprenditoriali preposte agli impianti termici e la figura dell'ispettore sono regolate dall'allegato "I" al DPR 412/93 e s.m.i.. A tal proposito si definisce che:

- Fermo restando quanto previsto dal citato Allegato "I", punti 1 e 2, l'Ente preposto alla ispezione potrà stabilire una incompatibilità territoriale tra il ruolo di ispettore e quello di manutentore/installatore, circoscritta al/i Comune/i dove viene svolta l'attività di impresa ed ai Comuni confinanti, prescrivendo altresì che non possano ricoprire il ruolo di ispettori i soggetti che nei due anni precedenti alla campagna di ispezione abbiano svolto l'attività di manutenzione/installazione nei suddetti Comuni.
- Per le altre figure indicate al punto 1 (uno) del citato allegato "I", si ritiene che l'Ente preposto alle ispezioni possa stabilire che l'incompatibilità insorga solo se riferita agli impianti oggetto di ispezione, in relazione all'intera durata degli stessi o fino alla loro eventuale ristrutturazione, con relativa trasmissione di una nuova scheda identificativa di impianto.

9 *Controllo e manutenzione degli impianti termici*

Sia la precedente legislazione (DPR 412/93 come modificato dal D.P.R. 551/99) che la nuova (D.Lgs. 192/05 e s.m.i., comma 1 Allegato "L"), prescrivono che le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico debbano essere eseguite secondo i seguenti criteri:


- a) conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;
- b) in ogni caso le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

I controlli riportati nei modelli "G" e "F" allegati alla dgr 5117/2007 e successive modifiche, comprensivi delle analisi di combustione e, ove richiesto, della misurazione del tiraggio, devono essere eseguiti in contemporanea alle operazioni di controllo e manutenzione di cui ai commi precedenti, e devono essere effettuati, in caso non siano state espresse le tempistiche di manutenzione di cui sopra, almeno con le seguenti cadenze:

- a) ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW;
- b) annualmente per tutti gli altri impianti termici.
- c) per impianti termici con generatori di calore alimentati a combustibile liquido di potenza termica nominale al focolare complessiva uguale o maggiore a 116 kW ovvero per impianti termici con generatori di calore di potenza termica al focolare complessiva uguale o maggiore a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.

La suddetta frequenza è da ritenersi la minima sufficiente ai fini di garantire un adeguato controllo per il risparmio energetico; rimangono fatte salve indicazioni più restrittive dichiarate in forma scritta su idoneo manuale di uso e manutenzione elaborato dal costruttore/installatore dell'impianto o dal costruttore dei componenti per comprovati motivi di sicurezza.

Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, l'operatore è tenuto a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo e manutenzione conforme allo schema "G", per gli impianti con potenza nominale al focolare minore di 35 kW e allo schema "F", per gli impianti con potenza nominale al focolare maggiore o



uguale a 35 kW, entrambi allegati alla dgr 5117/2007 e successive modifiche. I suddetti allegati “G” e “F” sono dei rapporti di controllo tecnico che contengono le informazioni minime richieste. Nel caso lo ritengano necessario o utile alla loro attività, gli operatori preposti alla loro compilazione possono inserire informazioni e dati ulteriori che non vadano ad escludere o sostituire quanto riportato negli suddetti allegati “G” e “F”. In entrambi i casi l’originale del rapporto deve essere conservato insieme a tutta la documentazione di corredo all’impianto.

La manutenzione di impianti costituiti da più generatori si intende conclusa nel momento in cui tutti i generatori sono stati sottoposti ai necessari controlli. In particolare se le operazioni di manutenzione sono effettuate in giorni differenti, la data di controllo e di avvenuta manutenzione da riportare sui rapporti di controllo tecnico dei singoli generatori è la data in cui tali operazioni si considerano concluse per tutti i generatori che costituiscono l’impianto.

Gli apparecchi non collegati tra di loro a servizio di un’unica unità immobiliare (quali moduli radianti a gas, aerotermi e termoconvettori) rappresentano un unico impianto ma sono soggetti alla manutenzione secondo la periodicità prevista in base alla potenza nominale al focolare di ciascun apparecchio, salvo diverse indicazioni da parte del costruttore. Qualora la somma della potenza di tutti gli apparecchi sia superiore o uguale a 35 kW, il rapporto di controllo tecnico e manutenzione da utilizzare deve essere conforme all’allegato “F”, sopra citato.

10 Dichiarazione di avvenuta manutenzione

La dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui alla lettera “I” del capitolo 4 “*definizioni*”, è redatta sulla base dei moduli “G” o “F”, allegati alla dgr 5117/2007 e successive modifiche, a seconda della potenza dell’impianto e, perché sia efficace, deve includere, il pagamento del contributo previsto dalla Regione e di quello, eventualmente, previsto dall’Ente locale competente. La dichiarazione è obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio regionale, ad eccezione degli impianti costituiti esclusivamente da pompe di calore e da impianti collegati a reti di teleriscaldamento, ed ha validità per le due stagioni termiche successive a quella di presentazione.

Ai fini dell’individuazione dell’importo dei contributi previsti per la presentazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione, in presenza di impianti costituiti da più apparecchi a servizio di un’unica unità immobiliare, la fascia di potenza è determinata dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli apparecchi a servizio della stessa unità immobiliare, purché abbiano una potenza nominale al focolare superiore ai 4 kW ciascuno.

Il soggetto responsabile della trasmissione della dichiarazione deve indicare sia nei moduli “G” e “F” sia nei modelli di trasmissione telematica il codice fiscale del soggetto responsabile dell’impianto.

Per i nuovi impianti, in caso di sostituzione dei generatori di calore o a seguito di ristrutturazione totale dell’impianto termico non è richiesta la presentazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione nelle due stagioni termiche successive alla data di installazione, purché sia stata trasmessa all’Ente locale competente, da parte della ditta installatrice, la scheda identificativa dell’impianto, prevista dalla dgr 5117/2007 e successive modifiche, corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all’attivazione dell’impianto.

In caso di rifiuto da parte del responsabile dell’impianto di corrispondere i contributi di cui sopra, il manutentore è tenuto a:

- informare il responsabile dell’impianto del rischio di sanzione per mancata presentazione della dichiarazione;
- esplicitare il mancato pagamento nelle osservazioni del rapporto tecnico di controllo e manutenzione utilizzando i moduli “G” e “F”, di cui sopra;
- consegnare comunque la versione cartacea dei moduli “G” e “F” all’Ente locale competente agli accertamenti e alle ispezioni senza provvedere alla trasmissione telematica, separandoli dal resto delle dichiarazioni ed allegando una propria dichiarazione sulla base del modello indicato con successivo provvedimento regionale.

10.1 Modalità e termini di presentazione

Per impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, i manutentori sono tenuti a



l'apposita dichiarazione con cadenza biennale.

Per impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW il terzo responsabile o, ove questo manchi, l'amministratore di condominio è tenuto alla trasmissione della apposita dichiarazione, sempre con cadenza biennale. Negli edifici in cui non è presente la figura del terzo responsabile o dell'amministratore di condominio, la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione compete al manutentore. La mancata trasmissione della dichiarazione da parte del soggetto competente tenuto, è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 27, comma 1 della L.R. 24/06.

La presentazione all'Ente locale competente, anche attraverso i CAIT, delle dichiarazioni redatte nell'arco di un mese solare, deve avvenire entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la manutenzione.

All'atto della presentazione, nel caso in cui siano presenti dichiarazioni recanti prescrizioni, le stesse devono essere opportunamente segnalate all'Ente locale competente o al CAIT, per gli opportuni adempimenti.

Sui moduli "G" e "F", sopra citati, devono essere riportati negli appositi campi i dati della volumetria riscaldata ed i consumi dell'impianto, distinti per i due periodi di riscaldamento precedenti alla data della manutenzione. Il responsabile dell'impianto ha l'obbligo di comunicare i dati di cui sopra al manutentore.

Laddove non si riesca a reperire i valori dei consumi di combustibile riferiti alle due stagioni termiche precedenti, devono essere indicati i consumi presunti dalla lettura del contatore o in alternativa dalla fatturazione del combustibile, anche se l'impianto di adduzione del combustibile è a servizio di più apparecchi non esclusivamente destinati al riscaldamento.

10.2 Presentazione informatizzata

La trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione deve avvenire anche in via telematica per consentire la realizzazione e la gestione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT). L'informatizzazione dei dati riguarda tutta la documentazione inerente la gestione degli impianti termici. Al fine di agevolare le operazioni di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, Regione Lombardia riconosce i "Centri di Assistenza Impianti Termici" (CAIT) istituiti dalle Associazioni Regionali di Categoria del settore con le quali ha sottoscritto apposita convenzione. L'Ente Locale competente può, in aggiunta ai soggetti di cui sopra, prevedere l'inserimento dei dati delle dichiarazioni tramite proprie risorse o società con specifiche competenze in materia, senza alcun onere aggiunto a carico di Regione Lombardia. A tali società, nonché nei confronti delle società ad esse collegate, partecipate, controllate o controllanti, si applica l'incompatibilità prevista dall'art. 2359 del codice civile.

Al fine di attestare il rispetto dei termini di presentazione delle dichiarazioni, la consegna delle stesse in formato cartaceo ai CAIT o, ove previsto, all'Ente competente o società con specifiche competenze in materia, deve essere accompagnata da apposita distinta di trasmissione, come da modello "C" allegato alla dgr 5117/2007 e successive modifiche. Nel caso di presentazione diretta agli uffici dell'Ente Locale competente, la distinta di trasmissione deve essere presentata in duplice copia, di cui una deve essere restituita al manutentore con l'apposizione di timbro di ricevuta e data del ricevimento.

Le attività di competenza dei CAIT sono disciplinate da apposita "convenzione" come da schema allegato alla dgr 5117/2007 e successive modifiche (allegato "N"). Regione Lombardia, tramite la società Cestec S.p.A., effettua attività di supervisione e audit secondo le procedure riportate nel manuale di cui all'allegato "2" della citata convenzione.

Qualora l'Ente locale competente intenda chiedere al CAIT la documentazione cartacea originale dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione di cui si è provveduto alla trasmissione telematica, deve inoltrare l'elenco nominale delle dichiarazioni di interesse al CAIT competente. Il CAIT dovrà rilasciarne copia, conservando quest'ultima nei propri archivi con le stesse modalità con cui deve archiviare gli originali, mettendola a disposizione per eventuali controlli da parte di personale di Regione Lombardia o proprio organismo delegato.

Richieste generiche da parte degli Enti locali competenti dovranno essere motivate e i CAIT possono esporre, all'Ente locale stesso, i costi sostenuti per la produzione delle copie da conservare presso i propri uffici.

Qualora l'Ente locale competente preveda l'inserimento dei dati delle dichiarazioni nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici tramite proprie risorse o società con specifiche competenze in materia, saranno soggetti alle responsabilità ed alle richieste previste per i CAIT, nonché alle attività di supervisione ed audit da parte della società Cestec S.p.A., gestore del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.

Sarà inoltre possibile l'inserimento diretto nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici, da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione che posseggano adeguate capacità e strutture tecniche, informatiche ed



organizzative, secondo le modalità indicate nel capitolo “Catasto Unico Regionale Impianti Termici”, di cui alla dgr 5117/2007 e successive modifiche.

E' facoltà dell'Ente Locale competente effettuare controlli a campione sui soggetti tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni che operino direttamente sul portale CURIT; qualora l'Ente riscontri nelle dichiarazioni relative ad un singolo soggetto una percentuale di attività non correttamente informatizzate maggiore del 5%, potrà richiedere alla società Cestec S.p.A. la sospensione del medesimo soggetto dall'accesso diretto al sistema del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.

10.3 Costo e modalità di pagamento

Il contributo economico previsto dall'Ente Locale per la copertura dei costi delle attività di accertamento e ispezione necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, correlato al rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore conforme ai moduli “G” e “F” sopra citati, è determinato da ogni singolo Ente competente secondo il principio della equa ripartizione tra tutti gli utenti finali. Poiché ogni Ente locale competente è responsabile dell'introito dei pagamenti delle dichiarazioni che ad esso fanno riferimento, ha la facoltà di decidere le modalità di pagamento che meglio rispondono alle esigenze dell'utenza e degli operatori coinvolti.

Il contributo economico regionale a supporto e copertura dei costi delle attività di gestione del sistema catastale regionale è determinato, nel rispetto del principio della equa ripartizione tra tutti gli utenti finali, sulla base della fascia di potenza nominale dell'impianto. Ogni soggetto individuato alla trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione, direttamente o tramite le strutture dei CAIT presenti sul territorio regionale, ha associato, a seguito della avvenuta registrazione presso il portale del Catasto Regionale degli Impianti Termici, un “Portafoglio digitale” sul quale si ha l'automatico addebito della quota del contributo regionale individuato secondo la fascia di potenza dell'impianto termico.

La dichiarazione è considerata regolarmente effettuata solo nel caso in cui entrambi i contributi, quello regionale e quello per l'Ente Locale competente, siano stati corrisposti. Nel caso in cui l'Ente Locale non abbia previsto quote di dichiarazione, deve essere comunque corrisposta la quota del contributo regionale per le stagioni termiche di riferimento.

Sulla base di specifici accordi con Regione Lombardia tramite la società Cestec S.p.A. anche gli Enti Locali competenti possono avvalersi della medesima modalità di pagamento del “Portafoglio digitale”.

Se l'impianto non è stato sottoposto a manutenzione, il responsabile dell'impianto è passibile di sanzione.

10.4 Validazione degli Allegati “G” e “F” come “dichiarazione di avvenuta manutenzione”

I rapporti di controllo tecnico “G” e “F” sopra citati possono essere validati come dichiarazione attraverso l'apposizione dell'etichetta di identificazione sull'allegato stesso. L'Etichetta, su modello regionale personalizzabile, sarà composta da tre (3) matrici separabili con lo stesso numero identificativo; una matrice verrà posta, da parte del manutentore, sulla copia del rapporto che rimane all'utente, un'altra matrice verrà collocata, quale convalida del rapporto, sulla copia da trasmettere all'Ente, e l'altra collocata sul rapporto che conserverà il manutentore.

Il modello dell'etichetta, su ciascuna matrice, contiene il Logo della Regione Lombardia, dell'Ente competente all'effettuazione della campagna di ispezione, il numero dell'etichetta e ogni altra informazione ritenuta opportuna dall'Ente competente.

La presenza della “Etichetta” sul rapporto inviato all'Ente garantisce l'avvenuto pagamento e quindi non richiede ricevuta.

Gli Enti Locali possono sottoscrivere con i CAIT, o con altre strutture collegate all'Ente stesso aventi specifiche competenze in materia, appositi accordi per la distribuzione e la vendita delle etichette di validazione sul territorio di propria competenza. Gli stessi Enti Locali possono gestire in maniera autonoma la distribuzione e le modalità di pagamento delle etichette di validazione delle dichiarazioni.

L'Ente locale può decidere diverse forme di validazione degli allegati “G” e “F”, come ad esempio ricevute di versamenti diretti della quota prevista per ogni singolo impianto o versamenti cumulativi per ogni consegna.

La modalità di validazione degli allegati “G” e “F”, devono essere comunicate, tramite l'ausilio del sistema catastale regionale, alla società Cestec S.p.A., gestore del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Affinché gli allegati “G” e “F” siano validi come dichiarazione, oltre all'etichetta di validazione o altre forme individuate dall'Ente locale, i suddetti modelli devono essere compilati in ogni loro parte, ivi comprese le informazioni aggiuntive richieste a livello regionale come la volumetria asservita dall'impianto ed



consumi di combustibile.

Il contributo regionale viene verificato ed accertato tramite il Catasto Unico Regionale Impianti Termici e non prevede l'apposizione di etichette giustificative. Per gli Enti Locali competenti che aderiscono alla stessa metodologia di recupero del contributo di dichiarazione non è necessaria la creazione delle etichette di validazione e l'effettivo corrispettivo può essere verificato ed accertato tramite il Catasto Unico Regionale Impianti Termici.

11 Documentazione in dotazione agli impianti termici e comunicazioni all'Ente Locale

Gli impianti termici devono essere dotati della seguente documentazione:

- A. impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW:
- Libretto di impianto conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60;
 - Libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
 - Libretto di Istruzioni uso e manutenzione del generatore fornito dal produttore;
 - Dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 46/90 o al D.P.R. 218/98, ove obbligatori;
 - I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria.
- B. impianti termici con potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW:
- Libretto di centrale conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60;
 - Libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
 - Libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
 - Autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL, ove obbligatori;
 - Dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 46/90 o al D.P.R. 218/98, ove obbligatori;
 - I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria.

Il nominativo ed i recapiti del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico deve essere riportato in evidenza sul "libretto di impianto" o sul "libretto di centrale" di cui al Decreto 17 marzo 2003 n. 60.

Ogni impianto termico deve essere dotato di numero identificativo univoco che verrà fornito dall'Ente locale competente, con modalità da questo individuate, posto su una targhetta adesiva da collocarsi sul generatore di calore o all'esterno della centrale termica ed al quale si deve fare riferimento per qualsiasi comunicazione debba essere inviata a qualsiasi Ente pubblico. Tale numero di riferimento resterà valido per tutta la vita dell'impianto.

I Libretti di impianto e di centrale devono essere conservati, a cura del responsabile dell'esercizio e manutenzione, presso l'unità immobiliare o centrale termica in cui è collocato l'impianto termico, e possono essere compilati ed aggiornati anche in forma elettronica; in tal caso, è la copia conforme del file, stampata su carta, che deve essere conservata presso l'unità immobiliare o centrale termica in cui è collocato l'impianto termico.

Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine e sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, devono essere muniti di "libretto di centrale" predisposto, secondo la specificazione in allegato.



dall'installatore dell'impianto ovvero, per gli impianti esistenti, dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione; detto libretto dovrà contenere oltre alla descrizione dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi in conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista per le verifiche; un apposito spazio dovrà inoltre essere riservato all'annotazione degli interventi di manutenzione straordinaria.

11.1 Libretto di impianto

In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici e in caso di cambio dei generatori di calore di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW è prescritta l'adozione del libretto di impianto. All'atto dell'adozione occorre inviare all'ente competente per le ispezioni (al Comune con popolazione superiore a 40.000 abitanti o alla Provincia competente per la restante parte del territorio) la scheda identificativa dell'impianto (scheda "E1" di cui alla dgr 5117/2007 e successive modifiche).

La compilazione iniziale del libretto (schede 1, 1bis, 4, 5, 6 e 7), comprensiva dei risultati della prima ispezione del rendimento di combustione, deve essere effettuata, all'atto della prima messa in servizio, a cura della ditta installatrice.

La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le altre parti del libretto di impianto, devono essere effettuate:

- per la Scheda 2, dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione;
- per la Scheda 3, dal proprietario od occupante, con firma per accettazione anche da parte del terzo responsabile;
- per la Scheda 7, dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono la propria firma leggibile;
- per la Scheda 8, dal soggetto che invia all'Ente locale competente la dichiarazione di cui al punto 10 delle presenti "Disposizioni", ovvero — in caso di ispezione — dal ispettore incaricato dall'Ente locale competente;
- Scheda 9, dal manutentore o dal terzo responsabile;
- Scheda 10, dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione.

Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, l'occupante, nel caso di rilascio dell'unità locata o, il proprietario, nel caso di vendita, è tenuto a consegnare al subentrante il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.

In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.

11.2 Libretto di centrale

In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici di potenza uguale o maggiore di 35 kW è prescritta l'adozione del libretto di centrale.

All'atto dell'adozione occorre inviare all'ente competente per le ispezioni (al Comune con popolazione superiore a 40.000 abitanti o alla Provincia competente per la restante parte del territorio) la scheda identificativa dell'impianto (scheda "E2" di cui alla dgr 5117/2007 e successive modifiche).

La compilazione iniziale (schede 1, 1bis, 4, 5, 8 e 9; delle schede 6 e 7 in caso di sostituzione di uno o più generatori di calore e di componenti per la termoregolazione), comprensiva dei risultati della prima ispezione del rendimento di combustione, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio a cura della ditta installatrice.

La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le altre parti del libretto di centrale, devono essere effettuate:

- per la Scheda 2, dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione;
- per la Scheda 3, il proprietario, l'occupante o l'amministratore con firma, per accettazione, anche il terzo responsabile;
- per la Schede 6 e 7, devono essere compilate o dal manutentore o dal terzo responsabile;
- per la Scheda 9, deve essere compilata o dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono anche la loro firma leggibile;
- per la Scheda 10, nel caso di ispezione, eseguita dal tecnico incaricato dall'ente locale, sarà lo stesso



- ispettore incaricato dei controlli a compilare la seconda parte della scheda;
- per la Scheda 11, deve essere compilata dal manutentore o dal terzo responsabile;
- per la Scheda 12, deve essere compilata dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione.

In caso di nomina dell'amministratore e successiva rescissione contrattuale, l'amministratore è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale nuovo amministratore subentrante il libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.

In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale nuovo terzo responsabile subentrante il libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.

11.3 Schede identificative dell'impianto termico

Si adottano, per la comunicazione all'Ente competente dell'avvenuta nuova installazione, ristrutturazione di impianti termici e sostituzione di generatori di calore di impianti termici, le schede identificative di impianto indicate con i modelli "E1", "E2", "E3" ed "E4", allegati alla dgr 5117/2007 e successive modifiche.

Dette schede redatte nell'arco del mese solare devono essere inviate, dalla ditta installatrice, all'Ente locale competente entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta l'installazione. In particolare, alle schede "E1" ed "E2" sopra citate, deve essere allegato il rapporto di controllo tecnico riferito alla prima accensione conforme al modello "F" o "G" di cui ai punti precedenti, a seconda della potenza nominale al focolare dell'impianto. Anche nel caso in cui la ditta installatrice non coincida con la ditta che effettua il collaudo e la prima accensione, l'obbligo di invio delle schede identificative all'Ente locale competente rimane comunque in carico alla ditta installatrice. L'esenzione dalla trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione per le successive due stagioni termiche è ammessa se la prima accensione dei nuovi impianti avviene entro 6 mesi dalla data di installazione del generatore. La data di installazione deve essere quella riportata nella dichiarazione di conformità dell'impianto; se non è possibile rilasciare la dichiarazione di conformità, la data di installazione è quella del documento fiscale di acquisto del generatore installato. La ditta installatrice deve garantire per questo periodo la corretta trasmissione della documentazione all'Ente locale competente. Oltre il suddetto termine, la ditta installatrice è svincolata dagli obblighi previsti e non più soggetta ad eventuale sanzione, tuttavia l'impianto diventa soggetto a dichiarazione di avvenuta manutenzione e non più considerato nuovo.

La scheda identificativa dell'impianto deve essere trasmessa in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici e consegnata in forma cartacea all'Ente locale competente entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta l'installazione.

Per gli impianti di potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW deve essere rispettato anche quanto previsto all'art. 284 del D.Lgs. 152/06.

12 Requisiti ed adempimenti del manutentore

Il manutentore deve appartenere ad un'impresa iscritta alla CCIAA o all'albo degli Artigiani, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell'art. 1 comma 2 del suddetto Decreto.

Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a registrare negli appositi spazi del libretto di impianto o di centrale quanto effettuato ed a redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico, secondo i modelli di cui all'allegato "G" per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW e all'allegato "F" per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW, da rilasciare al responsabile dell'impianto. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di impianto o di centrale. Per quanto concerne la rilevazione dei parametri relativi al rendimento di combustione i valori devono essere rilevati tramite idonea strumentazione prevista dalla Norma UNI 10389, mentre, per quanto concerne il tiraggio, la misura deve essere effettuata tramite strumentazione con classe di precisione almeno pari a quella prevista dalla Norma UNI 10845.

Il manutentore è tenuto alla trasmissione agli Enti Locali competenti delle dichiarazioni di manutenzione laddove previsto, secondo le procedure previste dal presente dispositivo.



13 Requisiti ed adempimenti dell'installatore

L'installatore deve appartenere ad un'impresa iscritta alla CCIAA o all'albo degli Artigiani, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell'art. 1 comma 2 del suddetto Decreto.

Al termine delle operazioni di installazione e di prima accensione, l'installatore provvede alla compilazione delle parti del libretto di impianto o di centrale di sua competenza ed il rapporto di controllo tecnico, secondo i modelli di cui all'allegato "G" per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW e all'allegato "F" per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW, relativo alla prima accensione dell'impianto. La ditta installatrice deve garantire il rispetto di tutte le norme tecniche in vigore all'atto dell'installazione e la relativa documentazione prevista. Per quanto concerne la rilevazione dei parametri relativi al rendimento di combustione per la prima accensione, i valori devono essere rilevati tramite idonea strumentazione prevista dalla Norma UNI 10389, mentre, per quanto concerne il tiraggio, la misura deve essere effettuata tramite strumentazione con classe di precisione almeno pari a quella prevista dalla Norma UNI 10845. E' responsabilità della ditta installatrice la trasmissione della scheda identificativa dell'impianto per le installazioni di nuovi impianti o sostituzioni di generatori di calore secondo le procedure previste dal presente dispositivo. L'affidamento della trasmissione ai manutentori o ai centri di assistenza delle ditte produttrici di generatori di calore non esonera l'installatore dalle responsabilità previste.

14 Responsabile dell'esercizio e della manutenzione

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, così come sopra definito (proprietario, amministratore, occupante), può trasferire le proprie responsabilità ad un terzo (terzo responsabile) avente i requisiti di cui alle presenti disposizioni.

Nel caso di impianti termici individuali con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW restano all'occupante dell'immobile le responsabilità:

- del periodo di riscaldamento;
- dell'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9 del DPR 412/93 e s.m.i.;
- del mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle "Disposizioni" di cui all'art. 4 del DPR 412/93 e s.m.i..

L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo responsabile, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 nonché alle sanzioni previste per il responsabile di impianto dalle presenti "Disposizioni", deve essere redatto in forma scritta e consegnato al committente (proprietario, amministratore, occupante); con successivo provvedimento regionale verrà approvato, a titolo indicativo e non vincolante, il modello di contratto tipo.

Il terzo responsabile eventualmente nominato deve trasmettere, all'Ente locale competente per i controlli previsti al comma 3 dell'art. 31 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, la propria nomina di assunzione di responsabilità sottoscritta nell'arco di un mese solare entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione; al medesimo Ente comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto. I modelli da utilizzare dovranno essere conformi a quelli indicati negli allegati "H" e "I" della dgr 5117/2007 e successive modifiche (uno per impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW ed uno per gli altri). L'assunzione di responsabilità da parte di un terzo deve essere riportata negli appositi spazi previsti nei libretti di impianto e di centrale (punto 3 di cui agli allegati "I" e "II" al D.M. 17 marzo 2003 pubblicato sulla G.U. n. 86 del 12 aprile 2003). Dette comunicazioni devono essere trasmesse all'Ente locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT, la documentazione in originale verrà conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni parimenti alla procedura prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta



manutenzione.

Il contributo correlato alle dichiarazioni di avvenuta manutenzione di cui al cap. 10 del presente documento sono a carico del terzo responsabile; il terzo responsabile eventualmente nominato è tenuto a curare i rapporti con l'Ente Locale competente.

Non è possibile trasferire a terzi la responsabilità di un impianto termico non a norma; tale trasferimento è possibile solo nel caso che, contestualmente alla nomina quale terzo responsabile, venga conferito l'incarico di procedere alla messa a norma dell'impianto stesso.

Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza e solo per le attività di manutenzione straordinaria (comma 1, art. 11 DPR 412/93).

Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi per le connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste.

Nel caso di impianti termici individuali con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, la figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si identifica con l'occupante che può delegarne i compiti al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile, fermo restando che l'occupante stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilità del rispetto del periodo di riscaldamento, dell'orario di attivazione consentito e del mantenimento della temperatura ambiente ammessa. Al termine dell'occupazione, l'occupante è tenuto a consegnare al proprietario o al subentrante il libretto di impianto debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.

14.1 *Requisiti minimi del terzo responsabile*

Il terzo responsabile deve essere un'impresa iscritta alla CCIAA o all'albo degli Artigiani, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e), (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell'art. 1 comma 2 del suddetto Decreto.

Per gli impianti termici con potenza termica nominale al focolare maggiore di 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve inoltre possedere la certificazione di operare in regime di garanzia della qualità, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000, ovvero essere iscritto ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria.

14.2 *Terzo Responsabile – obblighi ed incompatibilità*

Il terzo eventualmente nominato è il soggetto tenuto a:

- Trasmettere all'Ente locale competente per i controlli previsti al comma 3 dell'art. 31 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 la propria nomina di assunzione di responsabilità sottoscritta nell'arco di un mese solare, entro e non oltre la fine del mese immediatamente successivo; al medesimo Ente comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto. Le comunicazioni di cui sopra devono avvenire mediante l'utilizzo dei modelli di cui agli allegati "H" e "I". Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse all'Ente locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT, la documentazione in originale verrà conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni alla procedura prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione.
- Rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore, salvo per gli impianti termici individuali;
- Rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata di attivazione dell'impianto e le temperature d'esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore, salvo per gli impianti termici individuali.
- Invio della dichiarazione di cui al capitolo 10 del presente documento, all'Ente Locale competente alle ispezioni degli impianti termici.

Ai sensi del d.P.R. 412/93 e s.m.i possono essere proposti, nell'ambito della fornitura del servizio energetico, contratti di tipo "servizio energia" e "servizio energia plus"; Pertanto, facendo esplicito e



riferimento al D.Lgs 115/08, il ruolo di terzo responsabile è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia del medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia.

14.3 Modelli di comunicazione all'Ente competente di nomina o revoca del terzo responsabile

Al fine di comunicare all'Ente competente all'ispezione l'avvenuta nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica di terzo responsabile, si utilizzano i modelli "H" e "I" allegati alla dgr 5117/2007 e successive modifiche. Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse all'Ente locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT, la documentazione in originale verrà conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni parimenti alla procedura prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

Il mancato invio della dichiarazione da parte del soggetto tenuto alla trasmissione è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 27, comma 1 della L.R. 24/06.

Al fine di armonizzare i dati presenti sul Catasto Unico Regionale Impianti Termici, entro il 31 luglio 2009, i soggetti incaricati del ruolo di Terzo Responsabile sono tenuti a comunicare al Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, (CURIT), anche la titolarità dei contratti in essere.

15 Energy Building Manager

Regione Lombardia intende perseguire il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione dei consumi di energia degli edifici. Con questo scopo, promuove e riconosce la competenza professionale attestata dal superamento di corsi per Energy Building Manager, di cui al successivo punto 15.1, a cui possono partecipare volontariamente coloro che possiedono i requisiti per la figura di terzo responsabile degli impianti termici, come individuati al precedente cap. 14.

L'attestazione di Energy Building Manager comprova la competenza per individuare e coordinare gli interventi e le procedure necessarie a promuovere l'uso razionale dell'energia e ridurre i consumi energetici del sistema edificio-impianto, tenendo conto dei fabbisogni specifici degli utenti e del rapporto costi/benefici. L' Energy Building Manager, inoltre, favorisce ed agevola l'attività del certificatore energetico e dell'ispettore dell'impianto termico, in quanto conosce i parametri che sono oggetto di analisi e collabora alla loro puntuale valutazione.

Ferma restando l'incompatibilità dei ruoli tra Energy Building Manager e certificatore energetico sullo stesso sistema edificio/impianto, il soggetto che sia in possesso dei requisiti previsti per la figura di terzo responsabile ed abbia l'abilitazione come certificatore energetico può richiedere direttamente, senza obbligo di formazione specifica, il riconoscimento della qualifica di Energy Building Manager, fatto salvo il possesso di competenze in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

15.1 Formazione minima richiesta per la figura dell'Energy Building Manager

Il conseguimento dell'attestazione di competenza di Energy Building Manager, come previsto al paragrafo 15, presuppone un'adeguata formazione.

I corsi che prevedono la formazione per i soggetti idonei a richiedere il riconoscimento dell'attestazione di competenza di Energy Building Manager devono essere tenuti da organi di formazione riconosciuti dalla Regione Lombardia, come meglio specificato al successivo par. 15.2 e devono essere strutturati su una durata minima di 80 ore.

I corsi per il riconoscimento dell'attestazione di competenza di Energy Building Manager organizzati dai soggetti abilitati devono essere preventivamente riconosciuti dalla società Cestec Spa, e riguardare i seguenti argomenti:

- Ruolo del terzo responsabile: panorama legislativo a livello comunitario, nazionale e regionale;
- Descrizione dei sistemi di certificazione per la qualità, l'ambiente, la sicurezza;
- Approfondimento delle norme in materia di manutenzione degli impianti termici:
- Decreto legislativo 192/05 e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 115/08;



- Disposizioni l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici sul territorio della Regione Lombardia;
 - Il dimensionamento degli impianti termici, gli strumenti di regolazione e di contabilizzazione;
 - Elementi di termodinamica e relativi impatti sull'impiantistica termica;
 - Elementi di meccanica dei fluidi e relativi impatti sull'impiantistica termica;
 - Fattori di emissione degli impianti termici, in relazione ai combustibili utilizzati;
 - Il controllo a distanza.
- L'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili in edilizia in relazione all'ordine legislativo comunitario, nazionale e in particolar modo regionale:
 - Il fabbisogno energetico degli edifici e la certificazione energetica;
 - La trasmittanza termica: concetti generali e impatti in edilizia;
 - La dispersione termica: concetti generali, metodi e strumenti per il relativo controllo;
 - La certificazione dei prodotti in ambito impiantistico ed edilizio: concetti generali, quadro normativo di base;
 - Il conto energia;
 - I vincoli architettonici e le opportunità fiscali.
 - Aspetti di natura ambientale degli impianti:
 - Protocollo di Kyoto ed emission trade: panoramica internazionale;
 - Compatibilità delle installazioni con il testo unico ambientale (D. Lgs. 152/06).
 - Energia da fonti alternative:
 - Le fonti energetiche non convenzionali e le relative applicazioni;
 - I sistemi solari termici e fotovoltaici;
 - Le pompe di calore.
 - La sicurezza e l'igiene sul lavoro:
 - Il Dlgs 626/94 e successive evoluzioni e la Legge Quadro 123/2007.

15.2 *Soggetti abilitati alla formazione*

I soggetti abilitati all'organizzazione di corsi di formazione per la specifica attestazione di competenza di Energy Building Manager devono essere accreditati dalla Regione Lombardia in base alla d.g.r del 16 dicembre 2004, n. 19867 e s.m.i..

Solo per i suddetti corsi gli Ordini, i Collegi e le Università non sono tenute all'accREDITAMENTO secondo quanto sancito dalla medesima deliberazione di giunta regionale e s.m.i.. La commissione giudicatrice, istituita per l'espletamento dell'esame finale atto al riconoscimento della qualifica, deve essere composta da almeno tre membri, di cui almeno uno esterno di comprovata esperienza professionale almeno quinquennale nelle materie oggetto di esame, che non abbia partecipato all'attività di docenza o di organizzazione del corso medesimo.

15.3 *Riconoscimento in appositi elenchi regionali*

L'acquisizione dell'attestazione di competenza di Energy Building Manager sarà certificata dall'iscrizione, in apposito elenco, da parte dei possessori della suddetta attestazione di competenza a seguito del superamento dell'esame finale e pubblicato sul portale del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. L'inserimento nell'elenco di cui sopra non costituisce una condizione indispensabile per gestire gli impianti termici o per svolgere altre attività inerenti all'efficienza energetica degli edifici.



15.4 *Requisiti minimi delle modalità contrattuali/operative:*

L'attestazione di competenza dell'Energy Building Manager prevede l'assunzione di responsabilità dell'impianto termico in qualità di terzo responsabile. Pertanto l'Energy Building Manager deve garantire il pieno rispetto di tutta la normativa vigente in materia di efficienza energetica, sicurezza e rispetto dell'ambiente. Il soggetto individuato come Energy Building Manager, quindi, si assume ogni responsabilità ed ogni azione ed onere che ne consegue per inadempienze appurate da qualsiasi soggetto demandato ad accertamenti, verifiche o ispezioni. Dette responsabilità non potranno essere delegate ad altri.

L'Energy Building Manager opera anche attraverso formule contrattuali che prevedano la remunerazione sulla base del miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio-impianto nell'ambito di un contratto di rendimento energetico.

La presenza dell'Energy Building Manager deve essere segnalata con le medesime modalità previste per l'assunzione dell'incarico di terzo responsabile, specificando nel modello "H" ed "I" sopra citati, la specifica attestazione di competenza di Energy Building Manager.

L'assunzione dell'incarico di Energy Building Manager deve essere sancita tramite regolare contratto scritto e sottoscritto sia dal responsabile dell'impianto che dal soggetto che accetta l'incarico.

16 *Amministratore di condominio – obblighi*

L'amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato è, a tutti gli effetti, a meno di nomina di un soggetto terzo, da considerarsi responsabile dell'impianto per l'esercizio e la manutenzione. Pertanto è tenuto a:

- Trasmettere all'Ente locale competente la propria nomina di amministratore di condominio sottoscritta nell'arco di un mese solare entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione; al medesimo Ente comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto. Le comunicazioni di cui sopra devono avvenire mediante l'utilizzo dello schema "L", allegato alla dgr 5117/2007 e successive modifiche. Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse all'Ente locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici;
- far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore;
- far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata di attivazione dell'impianto e le temperature d'esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore;
- inviare la dichiarazione di cui al precedente cap. 10, all'Ente Locale competente.

Le comunicazioni relative alla nomina e revoca della qualifica amministratore di condominio devono essere trasmesse all'Ente locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, previa registrazione in qualità di amministratore di condominio. Anche nel caso in cui la responsabilità dell'impianto viene assegnata ad un terzo deve essere trasmessa l'assunzione del ruolo di amministratore di condominio, indicando di non essere responsabile dell'impianto e il soggetto che assume tale responsabilità. Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT, la documentazione in originale verrà conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni parimenti alla procedura prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

Al fine di armonizzare i dati presenti sul Catasto Unico Regionale Impianti Termici, entro il 31 luglio 2009, i soggetti incaricati del ruolo di Amministratore di condominio sono tenuti a comunicare al Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, (CURIT), anche la titolarità dei contratti in essere.

16.1 *Modelli di comunicazione all'Ente competente di nomina o revoca di Amministratore di Condominio*

Al fine di comunicare all'Ente competente l'avvenuta nomina, revoca e/o dimissioni del *qualifica amministratore di condominio*, si utilizza lo schema "L", allegato alla dgr 5117/2007 e successive *modifiche*.



Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse all'Ente locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT, la documentazione in originale verrà conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni pertinenti alla procedura prevista per la informatizzazione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

17 Catasto Unico Regionale degli impianti termici (CURIT)

Regione Lombardia, allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e di favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi, dispone la realizzazione di un sistema informativo unico in cui far confluire i catasti degli enti locali ed organismi competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Gli enti locali competenti alle ispezioni sugli impianti termici sono tenuti all'utilizzo del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (di seguito CURIT o Catasto) nell'espletamento delle proprie attività. Il mancato o il parziale utilizzo delle funzionalità comprese nel CURIT da parte dell'Ente locale non consentirà all'Ente stesso il pieno esercizio delle proprie competenze.

18 Gestione del CURIT

Regione Lombardia tramite la società Cestec S.p.A. provvederà alle seguenti attività:

- gestione del Catasto Unico Regionale impianti termici in tutte le sue componenti;
- coordinamento dei Centri di Assistenza Impianti Termici,
- supporto tecnico verso gli Enti locali competenti, coordinamento e utilizzo del catasto e delle attività oggetto delle presenti Disposizioni;
- predisposizione ed elaborazione dei dati necessari a Regione Lombardia per la predisposizione della Relazione Biennale relativa alle attività ispettive espletate dagli enti locali competenti e di altri elaborati e studi a fini programmatici che necessitano dei dati registrati all'interno del Catasto Unico Regionale impianti termici;
- Gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte dei CAIT;
- Predisposizione di campagne informative per le attività in oggetto per conto della Regione Lombardia verso gli utenti ed i soggetti interessati.

Il supporto che la Regione Lombardia attuerà sulla base delle tematiche menzionate, avvalendosi della società Cestec S.p.A., sarà strutturato con apposita "Carta dei Servizi".

Nell'ambito della gestione del CURIT, gli Enti locali competenti sono tenuti all'aggiornamento delle tabelle di propria competenza, in particolare:

- Viari;
- Combustibili;
- Costruttori di apparecchi;

Inoltre sempre gli Enti locali competenti devono intervenire su richiesta del soggetto demandato alla trasmissione delle dichiarazioni nei casi in cui è segnalato un errore di compilazione rispetto ai documenti cartacei. Nei casi in cui viene eliminata a cura dell'Ente locale una dichiarazione su segnalazione del soggetto demandato alla trasmissione il contributo regionale addebitato sul Portafoglio non sarà rimborsabile.

19 Contributo regionale

Per garantire la copertura economica dei servizi e dei controlli di cui sopra è richiesto un contributo al responsabile dell'impianto a favore di Regione Lombardia, come previsto in particolar modo dall'art. 9, comma 1 bis della L.R. 24/06 e s.m.i..



Il contributo è così determinato:

- La potenza nominale al focolare complessiva dell'impianto stabilisce la fascia di appartenenza dello stesso;
- Il contributo addizionale viene determinato moltiplicando il limite superiore della fascia di appartenenza per l'indice unitario di € 0.03 per kW; per la fascia superiore ai 350 kW lo stesso è stato calcolato sulla potenza media pari a 600 kW.

Pertanto si hanno i seguenti importi, determinati in ragione delle fasce di potenza:

POTENZA	IMPORTO IN €
Potenza inferiore a 35 kW	1,00
Potenza 35-50 kW	1,50
Potenza 50,1-116,3 kW	3,50
Potenza 116,4 – 350 kW	10,00
Potenza maggiore di 350 kW	18,00

Gli importi così individuati, sono riscossi da Regione Lombardia in fase di digitalizzazione nel CURIT delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione, secondo modalità precisate con successivo provvedimento regionale.

Nel caso in cui l'Ente Locale non avesse previsto quote di dichiarazione, deve essere comunque corrisposta la quota del contributo regionale per le stagioni termiche di riferimento.

Al fine di poter operare sul Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, direttamente o tramite i CAIT, le singole aziende di manutenzione ed i soggetti demandati a tale operazione devono essere regolarmente registrate ed avere un credito residuo positivo del "Portafoglio digitale". La società Cestec S.p.A. è incaricata della gestione del sistema di recupero del contributo regionale e ricarica del "Portafoglio digitale" messo a disposizione di ogni soggetto demandato alla trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione. Il contributo regionale è automaticamente addebitato sul Portafoglio associato al soggetto operante sul Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici in fase di trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione. Per la trasmissione delle dichiarazioni il credito residuo del "Portafoglio digitale" deve essere in valore positivo, pena la non trasmissibilità della dichiarazione stessa. Il credito presente sul "Portafoglio digitale" è consumabile senza limiti di scadenza temporale e non è risarcibile. Per la registrazione di prime accensioni non è richiesto il contributo regionale. La ricarica del "Portafoglio digitale" è assicurata attraverso le modalità di ricarica illustrate sul portale CURIT.

Gli Enti Locali competenti che intendono avvalersi dello stesso "Portafoglio digitale" per la riscossione dei contributi a loro dovuti, debbono stipulare specifici accordi con Regione Lombardia tramite la società Cestec S.p.A, nel rispetto delle condizioni stabilite da Regione Lombardia con successivo provvedimento.

20 Obblighi dei distributori di combustibile

Al fine di garantire la continua implementazione del Catasto, i distributori di combustibile sono tenuti a fornire agli enti locali e agli organismi competenti le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. I gestori delle reti di teleriscaldamento sono equiparati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle proprie utenze attive.

Il mancato invio della dichiarazione da parte del soggetto tenuto alla trasmissione è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 27, comma 2 della L.R. 24/06.



21 *Trattamento e riservatezza dati*

L'aggiornamento dei dati che costituiscono il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici è affidato, attraverso la trasmissione telematica delle dichiarazioni, ai manutentori con possibilità di accesso al catasto, ai CAIT costituiti e riconosciuti dalla Regione Lombardia, dalle Associazioni di Categoria, e dalle organizzazioni rappresentanti dei soggetti interessati a tale attività firmatarie della apposita convenzione. Il rispetto del trattamento dei dati riportati all'interno del Catasto Unico Regionale impianti termici è garantito dalla Regione Lombardia con l'individuazione di un responsabile diretto. Il rispetto del trattamento dei dati personali deve essere assicurato agli utenti finali anche da tutti i soggetti demandati alla trasmissione dei documenti al Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Allo stesso modo i manutentori con possibilità di accesso al Catasto Unico Regionale impianti termici, i CAIT, e gli Enti locali individueranno al loro interno un responsabile per il trattamento dei dati del Catasto Unico Regionale impianti termici a cui hanno accesso. Tutti i soggetti individuati come responsabili dei dati saranno tenuti a sottoscrivere apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità, con i propri compiti, doveri ed obblighi, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, sulla base del modello "M", allegato alla dgr 5117/2007 e successive modifiche.

I dati forniti, inseriti nel Catasto Unico Regionale impianti termici possono essere utilizzati dagli Enti Locali esclusivamente ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni.

22 *Attività sanzionatoria*

Qualora, in sede di ispezione dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici, si constati il mancato rispetto delle presenti disposizioni, desumibile dai risultati delle ispezioni riportati nel rapporto di prova, si devono contestare le irregolarità rilevate al responsabile di impianto (proprietario/occupante/amministratore condominiale/terzo responsabile). Nel caso in cui, in sede di ispezione, vengano riscontrate non conformità per cui l'Ente locale o settore dell'Ente preposto non è direttamente competente, sarà cura dello stesso darne opportuna comunicazione all'Ente, o settore, o altra autorità competente in materia.

L'Ente locale può diffidare il Responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate e notificategli; il mancato adempimento delle prescrizioni entro il termine assegnato comporta l'avvio della procedura sanzionatoria.

L'avvio immediato della procedura sanzionatoria senza diffida preliminare può essere disposto dall'Ente locale competente in caso di gravi inadempienze nella manutenzione e conduzione degli impianti, fermo restando l'obbligo di attuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari a eliminare le irregolarità riscontrate.

Nel corso della procedura sanzionatoria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere redatto processo verbale di accertamento dell'infrazione, cui fa seguito la notifica al trasgressore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i., dal D.Lgs 152/06 e dalla L.R. 24/06 da parte dell'Ente competente alle ispezioni, secondo le "Disposizioni" ordinarie di ciascun Ente relative alle competenze degli organi ed alle mansioni del personale.

Qualora venga constatato il mancato rispetto delle disposizioni in materia da parte dei soggetti individuati dalle presenti disposizioni si applicheranno:

- a) l'inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto o di centrale e l'invio della scheda identificativa degli impianti termici e della comunicazione ai sensi dell' articolo 11 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell' art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.), così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), Legge Regionale n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00;
- b) l'inosservanza dell'obbligo inerente l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici, previsto dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), Legge Regionale n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00;



24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00;

- c) l'inosservanza dell'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall'art. 9, comma 3, Legge Regionale n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1000,00 a Euro 10.000,00;
- d) l'inosservanza delle disposizioni della Giunta Regionale concernenti le tipologie di impianto e le biomasse ivi utilizzabili, di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), Legge Regionale n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 5.000,00;
- e) l'inosservanza delle misure di limitazione di cui all'art. 24, comma 1, Legge Regionale n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 a Euro 10.000,00;
- f) l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 2, Legge Regionale n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00;
- g) l'inosservanza delle limitazioni di cui all'art. 30, comma 5, Legge Regionale n. 24 del 11 dicembre 2006, disposte dalla Giunta Regionale in attuazione della normativa comunitaria e statale relativamente all'utilizzo di combustibili negli impianti di combustione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 10.000,00;
- h) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 2.582,00 l'installatore che, in occasione dell'installazione o della modifica di un impianto termico del settore civile, non redige la denuncia di cui all'art. 284, comma 1 del D. Lgs. 152/06, o redige una denuncia incompleta e il soggetto tenuto alla trasmissione di tale denuncia che, ricevuta la stessa, non la trasmette all'autorità competente nei termini prescritti.
- i) Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1 del D. Lgs. 192/05 e s.m.i., è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a Euro 500,00 e non superiore a Euro 3.000,00;
- j) L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2 del D. Lgs. 192/05 e s.m.i., è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a Euro 1.000,00 e non superiore a Euro 6.000,00. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
- k) Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2 della legge 10/91, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a Euro 516,00 e non superiore a Euro 2582,00. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31 della medesima legge, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.

L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) spetta ai Comuni per gli impianti di riscaldamento ad uso civile ubicati nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti ed alle Province per quelli ubicati nei comuni con popolazione pari o inferiore a 40.000 abitanti.

Chiunque, dopo aver commesso una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) commetta, nei successivi dodici mesi, la violazione della medesima disposizione, è soggetto alla sanzione rispettivamente prevista, aumentata fino al doppio.



Chiunque, dopo aver commesso la violazione di cui alla lettera c), non ottemperi nei tre mesi successivi alla data dell'accertamento, è soggetto alla sanzione prevista aumentata fino al doppio.

Per le sanzioni in oggetto, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è il responsabile dell'Ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'Ente accertatore. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzati dagli Enti competenti per finanziare azioni inerenti l'applicazione delle presenti disposizioni

23 Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici

Al termine delle campagne di ispezione (e quindi con cadenza biennale) e non oltre il 31 dicembre successivo, Regione Lombardia predisporrà la relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio Regionale, sulle ispezioni effettuate e sulle azioni promozionali realizzate (Allegato "L" al D.Lgs 192/2005 e s.m.i.), prevedendo la divulgazione e promozione sul proprio territorio dei dati di sintesi.

Il Catasto Unico Regionale impianti termici permette comunque ad ogni Ente Locale di estrarre i dati della Relazione Biennale riferiti al territorio di propria competenza.

24 Disposizioni finali

Le dichiarazioni di avvenuta manutenzione presentate agli Enti competenti ai sensi della normativa preesistente, nell'ambito delle Campagne di Controllo degli Impianti Termici mantengono la loro validità per il biennio di riferimento.

E' istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti delle Associazioni Regionali di categoria dei Manutentori di cui Regione Lombardia riconosce i CAIT, rappresentanti della Regione Lombardia e della società Cestec S.p.A..

Il tavolo tecnico ha un ruolo consultivo e propositivo in merito alla gestione dei CAIT e del Catasto Unico regionale degli Impianti Termici, che può essere integrato da esperti per l'approfondimento di particolari tematiche.

Il suo coordinamento spetta a Regione Lombardia e la segreteria alla Società Cestec S.p.A.; non è riconosciuto nessun gettone di presenza.

La scadenza prevista per il 31 luglio 2008 per la trasmissione delle schede identificative per impianti costituiti esclusivamente da pompe di calore o sottostazioni di teleriscaldamento è posticipata al 31 luglio 2009.

La scadenza prevista per il 31 luglio 2008 per la comunicazione dell'assunzione di terzo responsabile e di amministratore di condominio per i contratti in essere è posticipata al 31 luglio 2009.

Tutti gli allegati alle presenti disposizioni possono essere modificati e integrati con Decreto Dirigenziale da parte della competente Direzione Generale della Regione Lombardia.

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni vale la disciplina nazionale in materia, già richiamata nel capitolo 2 "Normativa di riferimento".

